

Contributi alle imprese per il riavvio o la continuità delle attività economiche sul territorio della provincia di Ferrara

Allegato 2) alla deliberazione della Giunta camerale n. 77 del 5 giugno 2012

BANDO APERTO DAL 2 LUGLIO 2012 FINO AD ESAURIMENTO DELLE RISORSE DISPONIBILI

1. PREMESSA

A seguito degli eccezionali eventi sismici che hanno colpito, nel mese di maggio 2012, alcuni areali della Regione Emilia-Romagna e con particolare intensità tutto l'alto ferrarese, senza peraltro risparmiare la città di Ferrara ed i territori limitrofi, la Camera di Commercio intende sostenere le imprese danneggiate per il riavvio o la continuità delle attività delle attività economiche.

Il contributo viene concesso applicando:

- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*", così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 379 del 28/12/2006)*;
- le disposizioni previste dal regime "*de minimis*" nel settore della produzione dei prodotti agricoli, così come definito dall'Unione Europea (Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007 pubblicato sulla GUCE – serie L n. 337 del 21/12/2007)**.

2. FONDI MESSI A DISPOSIZIONE PER L'EROGAZIONE DEI CONTRIBUTI

La somma stanziata per l'erogazione dei contributi ammonta a **euro 200.000**.

3. SOGGETTI BENEFICIARI

Possono presentare richiesta per ottenere i contributi le imprese con sede e/o unità operativa nei comuni individuati nell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2 del 2 giugno 2012 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni)*** iscritte al Registro delle imprese ed attive alla data del 20 maggio 2012, che, al momento della presentazione della domanda:

- abbiano presentato la segnalazione del danno alle Autorità competenti nei termini previsti;
- abbiano subito danni per un importo complessivo segnalato superiore a 4.000 euro.

L'impresa beneficiaria dovrà produrre apposita dichiarazione dell'ammontare dei danni subiti, corredata - ove prevista - della certificazione delle autorità competenti. In sede di presentazione della domanda, potrà essere ammessa anche una dichiarazione del legale rappresentante resa ai sensi dell'articolo 47 del D.P.R. n. 445/2000, fermo restando, che, in sede di rendicontazione, dovrà essere prodotta la documentazione attestante l'avvenuta segnalazione del danno alle Autorità competenti nei termini previsti.

4. CASI DI ESCLUSIONE

Sono escluse dall'ammissione al contributo le imprese che:

- non risultino in regola con le iscrizioni al Registro delle imprese e/o REA e agli Albi, Ruoli e Registri camerali, obbligatori per le relative attività;
- siano sottoposte a procedure concorsuali o liquidazione e si trovino in stato di difficoltà (ai sensi della Comunicazione della Commissione Europea 2004/C244/02).

Sono, inoltre, escluse dal contributo le imprese che già beneficino di:

- contributi di altre amministrazioni ed enti pubblici per calamità naturali, per la parte già coperta dagli stessi;
- rimborsi derivanti da polizze assicurative, per la parte già coperta dalle stesse.

Ogni modifica e/o variazione riguardante tali elementi, intervenuta dopo la presentazione della domanda, dovrà essere tempestivamente comunicata, a cura dell'impresa richiedente, alla Camera di Commercio di Ferrara per le necessarie verifiche e valutazioni.

N.B.: è consentita la presentazione di una sola domanda di contributo da parte della medesima impresa.

5. SPESE AMMISSIBILI

Sono ammesse al contributo camerale le spese sostenute, al netto di IVA, nel periodo dal 21 maggio 2012 al 30 giugno 2013 (farà fede la data del documento di spesa) per le seguenti tipologie di interventi:

- ripristino (riparazione e/o riacquisto) di impianti, macchinari e attrezzature adibiti all'esercizio di attività d'impresa danneggiati, comprese le spese di sgombero e di smaltimento di residui e altro materiale;
- spese tecniche quali progettazione, direzione lavori, ecc., nella misura massima del 10% della spesa, riferite ai beni immobili ove è svolta l'attività di impresa;
- acquisto di scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti, danneggiati e non più riutilizzabili;
- spese per la redazione della perizia relativa alla quantificazione dei danni e all'individuazione degli interventi da realizzare, anche, eventualmente, con riferimento agli adeguamenti necessari ai fini della sicurezza da evento sismico, eseguita da professionisti abilitati ai sensi della normativa vigente (si veda articolo 10. *Rendicontazione*);
- spese relative al rilascio della certificazione di agibilità sismica (come richiesta dall'articolo 1 dell'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 2, in data 2 giugno 2012 (ed eventuali successive modifiche e/o integrazioni).

Non sono ammesse:

- le spese regolate per contanti o attraverso cessione di beni o compensazione di qualsiasi genere tra il beneficiario ed il fornitore;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria dal legale rappresentante, e da qualunque altro soggetto facente parte degli organi societari, e dal coniuge o parenti ed affini entro il terzo grado dei soggetti richiamati, nonché da imprese a questi ultimi riconducibili (in quanto facenti parte degli organi societari o degli assetti proprietari) o da professionisti che risultino legati all'impresa richiedente a qualsiasi titolo, giuridico o di fatto;
- le spese effettuate e/o fatturate all'impresa beneficiaria da società con rapporti di controllo o collegamento così come definiti ai sensi dell'art. 2359 del codice civile o che abbiano in comune soci, amministratori o procuratori con poteri di rappresentanza.

Costituisce requisito essenziale di ammissibilità la dimostrazione del nesso di causalità del danno subito, e segnalato alle Autorità competenti nei termini previsti, con gli eventi sismici sopra richiamati.

6. AMMONTARE DEL CONTRIBUTO

Il contributo riconoscibile è pari al **50%** dell'importo complessivo delle spese sostenute (al netto IVA), sino ad un massimo di contributo di **8.000 euro**. Potranno comunque beneficiare del contributo camerale gli interventi il cui costo minimo (spese ammesse) sia pari o superiore a 4.000,00 euro (al netto di IVA).

7. PRESENTAZIONE DELLE DOMANDE DI CONTRIBUTO

Modalità di compilazione

La domanda di contributo, da redigere su apposito modulo (in distribuzione agli sportelli della Camera di Commercio e scaricabile dal sito www.fe.camcom.it), dovrà essere sottoscritta dal legale rappresentante del soggetto richiedente ed accompagnata da copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore.

Trasmissione delle domande

Le domande dovranno essere inviate esclusivamente:

- **per posta**, con raccomandata A/R, al seguente indirizzo
Camera di Commercio di Ferrara
Ufficio Marketing del Territorio, Innovazione e Qualità
Via Borgoleoni, 11 – 44121 Ferrara

indicando sulla busta la dicitura *"Domanda di contributo per il riavvio o la continuità delle attività economiche sul territorio della provincia di Ferrara"*;

Si terranno in considerazione le domande inviate entro la scadenza del bando e pervenute non oltre i dieci giorni successivi alla scadenza stessa.

- **per via telematica**, con sottoscrizione digitale, al seguente indirizzo di posta elettronica certificata della Camera di Commercio:

protocollo@fe.legalmail.camcom.it

Nel caso di trasmissione mediante **lettera raccomandata**, farà fede la data del timbro postale di spedizione.

Nel caso di trasmissione **per via telematica**, saranno ritenute ammissibili esclusivamente le domande, redatte in formato non modificabile (preferibilmente PDF/A), inviate **da una casella di posta elettronica certificata**.

E' esclusa qualsiasi altra modalità d'invio, pena l'inammissibilità della domanda. Le domande inviate anzitempo non saranno prese in considerazione

La Camera di Commercio di Ferrara non assume alcuna responsabilità per lo smarrimento o il ritardato ricevimento di comunicazioni dipendenti da errata o incompleta indicazione del recapito da parte del richiedente, né per eventuali disguidi postali comunque imputabili a terzi, a caso fortuito o a forza maggiore.

Le domande incomplete in una qualsiasi parte, o che non dovessero indicare uno degli elementi o dei dati richiesti, nonché quelle prive della documentazione necessaria, saranno dichiarate inammissibili. La Camera di Commercio si riserva la facoltà di richiedere all'impresa ulteriore documentazione e/o chiarimenti ad integrazione della domanda. Il mancato invio della stessa, entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricevimento della richiesta, comporterà l'automatica inammissibilità della domanda.

Termine per la presentazione delle domande

Le domande dovranno essere presentate **dal 2 luglio 2012 e fino all'esaurimento delle risorse disponibili**.

La Camera di Commercio di Ferrara si riserva di decretare, con provvedimento dirigenziale, la chiusura anticipata del bando in caso di esaurimento dei fondi a disposizione, nonché l'eventuale riapertura dei termini per la presentazione delle domande nel caso di utilizzo solo parziale dei fondi a disposizione. In questo secondo caso sarà altresì valutata l'opportunità di un prolungamento delle scadenze per la realizzazione degli interventi e per la presentazione della documentazione di rendiconto.

La notizia relativa al provvedimento di chiusura anticipata o di riapertura dei termini per la presentazione delle domande sarà pubblicata sul sito istituzionale della Camera di Commercio di Ferrara e avrà valore di comunicazione ed informativa a tutti gli effetti.

8. ISTRUTTORIA E CONCESSIONE DEL CONTRIBUTO

L'ammissione al contributo avverrà sino a esaurimento dei fondi disponibili sulla base dell'ordine di spedizione delle domande, previa verifica della sussistenza di tutti gli elementi richiesti dal presente bando.

Tra tutte le domande aventi la stessa data di spedizione sarà operato un riparto proporzionale delle risorse che risulteranno ancora disponibili dopo aver soddisfatto tutte le richieste di contributo ammesse con data precedente.

Entro 60 giorni dall'avvio del procedimento, l'Ufficio competente, previa verifica del possesso dei requisiti di ammissibilità dei soggetti beneficiari (articoli 3 e 4) e della completezza della documentazione allegata alla domanda, provvederà a redigere la graduatoria sulla base dell'ordine cronologico derivante dalla data di spedizione. Nel corso dell'istruttoria, sarà facoltà dell'Ufficio avvalersi dell'assistenza di esperti, richiedere integrazioni o chiarimenti in merito alla documentazione presentata, assegnando all'azienda interessata un termine perentorio, di norma fissato in 10 giorni lavorativi dalla ricezione della comunicazione, per la risposta. Decorso inutilmente tale termine, la domanda si intenderà definitivamente non ammessa al contributo. La Camera di Commercio di Ferrara si riserva, inoltre, la possibilità di mettere

in atto misure di controllo e verifica, anche a campione, per accertare l'effettiva attuazione degli interventi per i quali viene erogato il contributo.

Nel caso di rinuncia da parte di altri beneficiari o riduzione di importo in sede di esame delle rendicontazioni finali, la Camera di Commercio, tenuto conto dell'entità delle risorse rese disponibili e del numero di domande inizialmente escluse per esaurimento dei fondi, si riserva la possibilità di procedere all'istruttoria delle istanze giacenti secondo l'ordine cronologico di presentazione, nel rispetto delle modalità di concessione del contributo, provvedendo contestualmente, con determinazione dirigenziale, a fissare nuovi termini di ammissibilità delle spese e di presentazione delle rendicontazioni finali, secondo la tempistica prevista dal presente bando.

Ai sensi della legge n. 241/90 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi", il procedimento amministrativo riferito al presente bando è assegnato al Segretario Generale.

9. MODALITA' DI EROGAZIONE DEL CONTRIBUTO

L'erogazione degli incentivi sarà subordinata alla verifica del soddisfacimento delle condizioni previste dal presente bando e avverrà una volta completate le operazioni istruttorie di cui al precedente articolo 8 *Istruttoria e concessione del contributo*.

In sede di erogazione si provvederà alla riquantificazione dei contributi spettanti ai singoli beneficiari sulla base delle spese effettivamente rendicontate ed all'eventuale aggiornamento dell'elenco delle imprese ammesse. In particolare: qualora le spese rendicontate fossero inferiori rispetto a quelle ammesse a preventivo, il contributo sarà proporzionalmente ridotto; nel caso in cui le spese rendicontate risultassero superiori, il contributo riconoscibile corrisponderà comunque a quello ammesso a preventivo.

10. RENDICONTAZIONE

Le rendicontazioni finali dovranno essere presentate utilizzando l'apposito modulo tassativamente entro 90 giorni dalla realizzazione degli interventi e, in ogni caso, non oltre il **30 settembre 2013**.

E' possibile richiedere una proroga dei termini per la rendicontazione, per una sola volta e **per un periodo non superiore a 2 mesi**, alle seguenti condizioni:

- la richiesta dovrà pervenire alla Camera di Commercio entro il termine previsto per la realizzazione delle attività (30 giugno 2013) ed essere debitamente motivata;
- sarà facoltà della Camera di Commercio concedere o meno la proroga a seguito della verifica delle motivazioni espresse nella richiesta.

Non saranno ammesse possibilità di proroga al di fuori delle condizioni sopra esposte.

Alle rendicontazioni finali dovrà, essere allegata copia della documentazione giustificativa della spesa, debitamente quietanzata, ovvero accompagnata da dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR n. 445 del 28/12/2000, o, in alternativa, con liberatoria del fornitore.

In sede di rendicontazione, dovrà essere, altresì, prodotta copia della perizia redatta da professionisti abilitati, ovvero pubblici dipendenti, iscritti ai rispettivi ordini o collegi, relativa alla constatazione dei danni ed alla relativa quantificazione, all'indicazione degli interventi realizzati, nonché la documentazione attestante l'avvenuta segnalazione del danno alle Autorità competenti nei termini previsti, se non già prodotta in sede di presentazione della domanda ai fini dell'accesso alle agevolazioni.

L'erogazione del contributo è subordinata alla verifica della regolarità dei pagamenti del diritto annuale dovuto alla Camera di Commercio di Ferrara; in caso di accertata irregolarità l'impresa sarà invitata a provvedere alla regolarizzazione nel termine di 10 giorni dalla comunicazione.

Non saranno in ogni caso ammesse rendicontazioni riportanti costi interni o costi di personale.

Il termine per la liquidazione del contributo è pari a 45 giorni dal ricevimento della documentazione completa di rendiconto.

*** Definizione degli aiuti "de minimis"**

L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" di cui al Regolamento della Commissione Europea n. 1998/2006, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti d'importanza minore ("de minimis"), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea,

serie L n. 379/5, del 28 dicembre 2006. Il regime di aiuti "de minimis" consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 200.000,00 nell'arco di tre esercizi finanziari. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi ad un'impresa attiva nel settore del trasporto su strada non deve superare 100.000,00 euro su un periodo di tre esercizi finanziari. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1998/2006): 1) aiuti nel settore della pesca, dell'acquacoltura e della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del Trattato; 2) aiuti ad attività connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia aiuti direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti destinati all'acquisto di veicoli per il trasporto di merci su strada; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

**** Definizione degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo**
L'agevolazione è concessa con le modalità, i criteri, i limiti e le esclusioni degli aiuti "de minimis" nel settore agricolo di cui al

Regolamento della Commissione Europea n. 1535/2007, relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato CE agli aiuti "de minimis" nel settore della produzione dei prodotti agricoli pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea, serie L n. 337/38, del 21 dicembre 2007. Tale regime consente all'impresa di ottenere aiuti a qualsiasi titolo, riconducibili alla categoria "de minimis", complessivamente non superiori a euro 7.500,00 nell'arco di tre esercizi fiscali. Si specifica che il nuovo regolamento "de minimis" nel settore agricolo non si applica ai seguenti aiuti (cfr. art. 1 Reg. CE 1535/2007): 1) aiuti il cui importo è fissato in base al prezzo o al quantitativo dei prodotti commercializzati; 2) aiuti a favore di attività connesse all'esportazione, ossia degli aiuti direttamente connessi ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse all'attività di esportazione; 3) aiuti subordinati all'impiego preferenziale di prodotti interni rispetto ai prodotti d'importazione; 4) aiuti concessi ad imprese in difficoltà.

Al riguardo dovrà essere presentata esplicita attestazione sugli eventuali aiuti ricevuti rientranti nel regime "de minimis".

***** I Comuni individuati nell'allegato della citata Ordinanza sono:**
Bondeno, Cento, Ferrara, Mirabello, Poggio Renatico,
Sant'Agostino, Vigarano Mainarda.